

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.11.2024

La Nuova Procedura Civile, 2, 2024

www.lanuovaproceduracivile.com

ANNO XII



www.dirittoavanzato.it

Correttivo Cartabia: entrata in vigore

di Giulio SPINA*

Indice

Norma di riferimento	.2
Regola generale	2
Cause di cui all'art. 140-bis del codice del consumo	
Artt. 183-ter, 184-quater e 281-sexies c.p.c	
Artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c	
Specifiche tecniche	
Minori	
Pagamento dell'ulteriore contributo unificato nel giudizio di cassazione	

^{*} Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

Norma di riferimento

Nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11.11.2024 è stato pubblicato il testo del **d.lgs. n. 264 del 2024**, c.d. correttivo Cartabia¹.

Di seguito si tenterà di schematizzare la complessa disciplina dell'entrata in vigore e dell'applicabilità del provvedimento in parola, alla luce dell'art. 7, d.lgs. cit., recante le "Disposizioni transitorie".

Regola generale

Va innanzitutto ricordata la regola generale dell'entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, quindi, nella specie, il 26.11.2024.

Ancora in via generale, le disposizioni del d.lgs. in parola si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (ciò, a norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. cit., "ove non diversamente previsto").

Si segnala al riguardo che detta data, evidentemente ben precedente rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. in questione, è la medesima indicata dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), che, all'art. 35, comma 1, come novellato dal comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023, prevede quanto segue: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio2023si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

¹ Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata".

Cause di cui all'art. 140-bis del codice del consumo

A norma dell'art. 7 cit., comma 2, le disposizioni di cui all'art. 50-bis, primo comma, numero 7-bis), c.p.c. continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.

Si segnala al riguardo che:

- l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., dispone quanto segue "all'articolo 50-bis, primo comma, il numero 7-bis) e' soppresso";
- la norma del codice di rito in questione, rubricata "Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale" dispone che "Il tribunale giudica in composizione collegiale: ... 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206";
- l'art. 140-bis del codice del consumo, concernente l'"azione di classe", è stato abrogato dalla l. 2 aprile 2029, n. 31;
- la L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore";
- con riferimento, ancora, alla l. n. 31 del 2919, con entrata in vigore fissata al 19.4.2020, il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 ne ha successivamente disposto l'entrata in vigore il 19.10.2020, il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod. dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, il 19.11.2020 e, da ultimo, il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, ne ha successivamente disposto l'entrata in vigore il 19.5.2021.

Artt. 183-ter, 184-quater e 281-sexies c.p.c.

L'art. 7, **comma 3**, dispone che in deroga al già richiamato art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, recante le norme sull'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, le disposizioni di cui agli artt. 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'art. 281-sexies c.p.c., così come modificate dalla riforma del 2022 e dal correttivo del 2024, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

Si segnala al riguardo che:

- l'art. 183-ter, rubricato "Ordinanza di accoglimento della domanda" è novellato dal correttivo 2024, al comma 4, come segue [in grassetto le modifiche 2024]: "L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile definisce il giudizio, non e' ulteriormente impugnabile ecostituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".
- l'art. 183-quater, rubricato "Ordinanza di rigetto della domanda", nel testo modificato dalla riforma del 2022, non è stato modificato dal correttivo 2024;
- l'art. 281-sexies, rubricato "Decisione a seguito di trattazione orale" e relativo al rito semplificato di cognizione, al comma 2, come novellato nel 2024, dispone quanto segue: "In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".

Artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c.

L'art. 7, comma 4, dispone che, fermo restando quanto previsto dal già richiamato art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, recante le norme sull'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, le disposizioni di cui agli artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c., così come modificate dalla riforma del 2022 e dal correttivo del 2024, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

Si segnala al riguardo che:

• l'art. 474, rubricato "Titolo esecutivo", nel testo modificato dalla riforma del 2022, non è stato modificato dal correttivo 2024;

- l'art. 475, rubricato "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale", è novellato dal correttivo 2024 come segue [in grassetto le modifiche 2024]: "Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti".
- l'art. 478, rubricato "Prestazione della cauzione", nel testo modificato dalla riforma del 2022, non è stato modificato dal correttivo 2024;
- l'art. 479, rubricato "Notificazione del titolo esecutivo e del precetto", è novellato dal correttivo 2024, al comma 1, come segue [in grassetto le modifiche 2024]: "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto".

Specifiche tecniche

L'art. 7, **comma 5**, dispone che le specifiche tecniche previste dall'art. 4, comma 2, lett. a) del correttivo del 2024 sono adottate **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del correttivo medesimo.

Si segnala al riguardo che

- l'art. 4 cit., comma 2, dispone, per quanto qui rileva, quanto segue:
- "2. Al titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 12-bis, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»".
 - L'art. 12-bis. disp. att. c.p.c. ("Dei mediatori familiari") dispone che "Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari".

Minori

L'art. 7, comma 6, dispone che, fermo restando quanto previsto dal già richiamato art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, recante le norme sull'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'art. 5-bis, l. 4 maggio 1983, n. 184 (recante "Diritto del minore ad una famiglia"), nel testo modificato dalla riforma del 2022 e dal correttivo del 2024 si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del correttivo in parola; le disposizioni, invece, di cui all'art. 4, comma 7, l. n. 184 del 1983 cit. si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023.

Pagamento dell'ulteriore contributo unificato nel giudizio di cassazione

L'art. 7, comma 7, dispone che le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater.1, dPR n. 115 del 2012 si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023.

Si segnala al riguardo che l'art. 13 dPR n. 115 del 2012 dispone, per quanto d'interesse quanto segue:

- 1-quater. "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
- 1-quater.1. "Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile".